



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 06/11/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 15 ottobre 2014, n. 310

Valutazione di incidenza - fase di Valutazione appropriata del “Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell’art. 21 l.r. 56/80) in zona D1 comparto ‘s’ del PRG” - Autorità procedente: Comune di Altamura (BA).

L’anno 2014 addì 15 del mese di Ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’ing. Rossana Racioppi, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota prot. n. 44648 dell’11.09.2013, acquisita al prot. n. 8685 del 17.09.2013 del Servizio Ecologia, il Comune di Altamura, presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 44/2012, per il “Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell’art. 21 l.r. 56/80) in zona D1 comparto ‘s’ del PRG” trasmettendo contestualmente in formato digitale e cartaceo i seguenti elaborati:

- “Verifica di assoggettabilità a VAS e studio di incidenza ambientale”;
- Tavola n. 3 “Stralcio di PRG su catastale, Stralcio catastale con elenco ditte, Piano di lottizzazione, Previsione frazionamento”;
- Tavola n. 4 “Tipologie”;
- atto di formalizzazione del Piano, di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Altamura n. 901/2013;

l’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS con nota prot. n. 10459 dell’11.11.2013, ai fini della consultazione di cui all’art. 8 della l.r. 44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e Ufficio Parchi e Tutela della biodiversità), Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e bonifiche, Servizio Agricoltura (Ufficio provinciale agricoltura di Bari), Servizio Foreste;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Autorità idrica pugliese;
- Acquedotto pugliese;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Azienda sanitaria locale di Bari;

- Provincia di Bari - Servizio Ambiente, Protezione civile e Polizia provinciale; Servizio Edilizia Pubblica e Territorio (Viabilità, Trasporti, Urbanistica ed Espropriazioni);

- Autorità interregionale di Bacino della Basilicata;

- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio civile) di Bari e Foggia;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 8 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con nota prot. n. 4801 del 6.12.2013, acquisita al prot. n. 147 del 7.01.2014 del Servizio Ecologia, l'Autorità idrica pugliese riscontrava rappresentando la necessità di verificare la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale. Segnalava altresì i riferimenti normativi e tecnici da utilizzare per la programmazione delle precedenti infrastrutture, ossia il "Piano d'Ambito dell'ATO Puglia", approvato nel settembre 2002 e successivamente aggiornato; invitava inoltre "a verificare presso AQP s.p.a. la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste, in particolare per la capacità depurativa dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane interessato, in relazione all'intervento in oggetto";

l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 15782 del 2.12.2014 acquisita al prot. n. 201 del 7.01.2014 del Servizio Ecologia, comunicava che "dalla verifica degli elaborati scaricati dal Portale ambientale risulta che l'intervento ricade nel territorio di altra Autorità di bacino";

la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 14791 del 6.12.2013 acquisita al prot. n. 615 del 21.01.2014 del Servizio Ecologia, rilevava che "[...] l'area interessata dai lavori non è sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, tuttavia l'intero territorio di Altamura è caratterizzato dalla diffusa presenza di testimonianze archeologiche. In particolare l'attuale centro abitato di Altamura, area nelle vicinanze della quale è localizzato il piano di lottizzazione, corrisponde a quello in cui si sono documentate rilevanti tracce dell'antico insediamento peuceta in seguito ad importanti ritrovamenti archeologici verificatisi nel corso degli anni. Si rileva pertanto la sussistenza di un rischio archeologico connesso alla ubicazione dell'area in questione e si ritiene, per quanto di competenza, che il piano di lottizzazione in oggetto debba essere assoggettato a valutazione ambientale strategica";

il Servizio Foreste della Regione Puglia, con nota prot. n. 29044 del 19.12.2013 acquisita al prot. n. 283 del 9.01.2014 del Servizio Ecologia, comunicava che "[...] la zona interessata ai lavori per quanto in oggetto non risulta sottoposta al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/23, per cui tali lavori non necessitano di nulla osta forestale da parte di questo Ufficio. Per quanto riguarda le competenze di questo Servizio Foreste inerenti eventuali tagli di piante sparse, valgono le norme di cui all'art. 3 del r.r. n. 10 del 30.06.2009 e ss.mm.ii.";

con nota prot. n. 4168 del 20.12.2013 acquisita al prot. n. 545 del 20.01.2014 del Servizio Ecologia, l'Ufficio Pianificazione della mobilità e dei trasporti dell'Assessorato Infrastrutture strategiche e mobilità della Regione Puglia comunicava che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente";

con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS n. 175 del 23.06.2014, notificata con nota prot. n. 6733 del 17.07.2014 del Servizio Ecologia, si richiedeva per l'istanza in oggetto l'attivazione della procedura di valutazione appropriata;

con nota acquisita al prot. n. 8661 del 3.10.2014 del Servizio Ecologia, il tecnico della Mix Energy s.r.l., società proponente con altri del PdL, trasmetteva l'elaborato denominato "Valutazione appropriata per il piano di lottizzazione zona D1 di PRG (comparto s)" in duplice copia cartacea e su supporto digitale.

atteso che:

- ai sensi dell'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui

all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";

- la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti";
- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

considerato che:

- in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l'esercizio della competenza relativamente all'espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;

- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28.02.2014, ha rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;

- ai sensi dell'art. 17 comma 1 "la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma" e comma 3 "il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza" della l.r. 44/2012;

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria di competenza regionale relativa al livello 2 della "fase di valutazione appropriata" del procedimento in epigrafe di cui l'Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.

L'intervento si riferisce al Piano di lottizzazione del "comparto 's'", posto all'interno dell'area tipizzata D1 dal vigente PRG del Comune di Altamura, che interessa le p.lle 2 (parte), 11 (parte), 82, 959, 960 del foglio di mappa 156 (pagg. 4-5 "Valutazione appropriata per il piano di lottizzazione zona D1 di PRG (comparto s)").

Tale comparto caratterizzato da una superficie territoriale pari a 13.451 m² (10.429 m² superficie di comparto e 1.408 m² superficie strada vicinale), è articolato in 3 lotti fondiari (L1 di 4.591 m², L2 di 3.148 m² e L3 di 1.237 m²) in cui è prevista la localizzazione di tre opifici (pag. 5 "Valutazione appropriata per il piano di lottizzazione zona D1 di PRG (comparto s)"):

- T1 di superficie coperta pari a 2.291,66 m² e volumetria pari a 17.187,64 m³;
- T2 di superficie coperta pari a 1.546,67 m² e volumetria pari a 11.600,00 m³;
- T3 di superficie coperta pari a 540,15 m² e volumetria pari a 4.051,12 m³.

Le aree adibite a parcheggi, a standard e a verde pubblico sono pari a 1.166 m².

Dal punto di vista vincolistico, si rileva che l'intervento, ricade in una zona interessata dagli usi civici. Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito GIS dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con DGR n. 1435 del 2.08.2013, si rileva la presenza di: 6.2.2 - Componenti delle aree protette

(UCP - rilevanza naturalistica - SIC-ZPS "Murgia Alta" IT 9120007).

L'intervento ricade nel SIC-ZPS "Murgia Alta" (cod. IT9120007) e nell'IBA 135 "Murge".

ciò premesso,
considerato che:

- a fronte delle perplessità sollevate nella predetta DD n. 175/2014, con cui si è disposto l'assoggettamento a valutazione appropriata dell'istanza in oggetto, l'elaborato "Valutazione appropriata per il piano di lottizzazione zona D1 di PRG (comparto s)" evidenzia che il comparto si sviluppa su di un'area di forma pressoché triangolare (compresa fra la strada vicinale "pacciarella" su cui insistono sia la rete fognaria che quella idrica; la recinzione dell'autoparco e la zona agricola E2 del vigente PRG) ed è articolato in tre lotti destinati ad ospitare attività artigianali e commerciali. In affioramento vi è il complesso calcareo risalente al pleistocene calabriano, noto come "Tufi di gravina", a cui si affiancano calcari ceroidi e detritici a rudisti, stratificati, alternati a livelli marno-calcarei indicanti episodi salmastri (pag. 18). Gli impatti, legati essenzialmente alla fase di cantiere e come tali indicati reversibili e di breve durata, sono connessi principalmente al consumo di suolo anche alla luce della circostanza che l'area più vasta ha già subito processi di denaturalizzazione proprio in relazione a tale aspetto (pag. 24). Per il resto il predetto elaborato evidenzia l'assenza di: variazioni nelle componenti quali acqua, suolo, aria; sostanziali interferenze con le componenti abiotiche e biotiche dell'area; alterazioni dell'ecosistema locale e/o riduzione della biodiversità. Per quel che riguarda la qualità dell'aria la stima dell'incremento di traffico veicolare che si avrà a regime si ritiene non influente (pag. 14) così come si dichiara che il PdL non inciderà sul regime idrico della falda considerando l'assenza di emungimenti (pag. 15);
- dall'osservazione delle ortofoto AIMA 1997, CGR 2005, Sit Regione Puglia 2006 e 2010, nonché dalla consultazione della documentazione allegata all'istanza, risulta che l'area di interesse, ricadente in un più vasto contesto antropizzato, appare interessata da seminativi con colture arboree;

ritenuto che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare o sottrazione degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario a patto che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate;
- considerato che:
- la Provincia di Bari, il Comune di Altamura, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Pertanto considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato (SIC-ZPS "Murgia Alta" cod. IT9120007) a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (vd r.r. n. 26 del 9.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia");
- tutte le aree a verde siano realizzate utilizzando specie vegetali autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003, introducendo altresì idonea vegetazione arborea e arbustiva lungo il perimetro dei lotti;
- la recinzione dei lotti sia realizzata impiegando murature a secco;
- per la sistemazione esterna delle aree si preveda la piantumazione di masse boschive lineari (barriere) lungo le sorgenti inquinanti lineari (specie strade), per assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera ed il rumore;

- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (im-pianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009e ss.mm.ii.);
- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
- sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
- per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione. Si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo.

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. 2250/2010 con la quale sono state emanate indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree protette e nei siti Natura 2000;

VISTA la l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso

il Dirigente del Servizio Ecologia

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole con prescrizioni ai fini della valutazione di incidenza per il “Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell’art. 21 l.r. 56/80) in zona D1 comparto ‘s’ del PRG” ricadente nel territorio di Altamura (BA) avente come Autorità procedente il Comune di Altamura per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, intendendo le motivazioni e le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della DGR 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all’Autorità procedente: Comune di Altamura;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), alla Provincia di Bari, al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Bari);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
